

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA




SEZIONE TERZA TER

Registro Ordinanze: 4539/c5
Registro Generale: 7148/2005

nelle persone dei Signori:

STEFANO BACCARINI Presidente
SILVESTRO MARIA RUSSO Cons.
GIULIA FERRARI Primo Ref. , relatore



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 02 Agosto 2005

Visto il ricorso 7148/2005 proposto da:
SOC FC MESSINA PELORO SRL

rappresentata e difesa da:
BRIGUGLIO CARMELO
SCOCA AVV. FRANCO GAETANO
GIANNOTTA AVV. MARIO

con domicilio eletto in ROMA
VIA G. PAISIELLO, 55
presso
SCOCA AVV. FRANCO GAETANO

contro

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
rappresentato e difeso da:
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO AVV. LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA PO, 9
presso
GALLAVOTTI AVV. MARIO

CONI
rappresentato e difeso da:

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

ANGELETTI AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G PISANELLI, 2
presso la sua sede

CONI - CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC

e nei confronti di
SOC BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SPA
rappresentato e difeso da:
CLARIZIA AVV. ANGELO
FANTINI AVV ALBERTO
PUOTI AVV. GIOVANNI
TONUCCI AVV. MARIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7
presso
TONUCCI AVV. MARIO

e nei confronti di
SOC. NAPOLI SOCCER SPA
rappresentato e difeso da:
SANTORI MAURIZIO
MINERVINI AVV PAOLO
CHACCHIO AVV. EDOARDO
VINTI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE
con domicilio eletto in ROMA
VIA EMILIA, 88
presso
VINTI AVV. STEFANO

e con l'intervento ad adiuvandum di
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
rappresentato e difeso da:
TIGANO ALDO
TOMMASINI AVV. RAFFAELE
MARCHETTI ALBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA TACITO, N.90
presso
MARCHETTI ALBERTO

e con l'intervento ad adiuvandum di
COMUNE DI MESSINA
rappresentato e difeso da:
TIGANO ALDO
TOMMASINI AVV. RAFFAELE

PROCURATORE GENERALE
con domicilio eletto in ROMA
VIA TACITO, N.90
presso
MARCHETTI ALBERTO

e con l'intervento ad adiuvandum di
REGIONE SICILIA
rappresentato e difeso da:
PITRUZZELLA AVV GIOVANNI
con domicilio eletto in ROMA
VIA MARGHERA, 36
presso REGIONE SICILIANA UFFICIO LEGALE

e con l'intervento ad adiuvandum di
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso da:
PITRUZZELLA AVV GIOVANNI
con domicilio eletto in ROMA
VIA MARGHERA, 36
presso REGIONE SICILIANA UFFICIO LEGALE

e con l'intervento ad adiuvandum di
MARTORANA ANTONINO
rappresentato e difeso da:
INGRASSIA AVV. MARCELLO
D'ANGELO AVV. MAURILIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA GIACOMO GIRI, 3
presso
D'ANGELO AVV. MAURILIO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- 1) della delibera del Consiglio Federale della FIGC assunta in data 15 luglio 2005 con Comunicato Ufficiale n. 9/A pubblicato in pari data, con il quale il Consiglio Federale della FIGC, conformandosi al parere sfavorevole della Co.A.Vi.Soc.C. del 14 luglio 2005, ha respinto il ricorso presentato dalla società F.C. Messina Peloro srl avverso la precedente comunicazione della Co.Vi.So.C. dell'8 luglio 2005 con la quale è stato comunicato il parere reso nella seduta del 7 luglio 2005, e conseguentemente ha deliberato la non ammissione della società ricorrente al Campionato di serie A stagione sportiva 2005/2006;
- 2) del relativo parere negativo della Co.Vi.So.C. del 7 luglio 2005 e della nota di comunicazione della stessa Co.Vi.So.C. prot. n. 4653.04/GC dell'8 luglio 2005;
- 3) del relativo parere negativo della Co.A.Vi.Soc.C. del 14 luglio 2005;
- 4) ove occorra e per quanto d'interesse del Comunicato Ufficiale 189-A del 15 marzo 2005 della FIGC con particolare riferimento al paragrafo I/B/7 ed al paragrafo IV) ricorsi e di ogni altra parte di tale Comunicato Ufficiale lesiva degli interessi e diritti della ricorrente;
- 5) del dispositivo del lodo arbitrale emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI in data 26 luglio 2005, prot. n. 1095, e comunicato in pari

gata, con nota prot. 1095/LS, con il quale sono state rigettate le domande avanzate dal FC Messina Peloro srl con l'istanza di arbitrato ex art. 1 lett. B) del "Regolamento particolare" anno 2005 per le iscrizioni ai campionati nazionali di calcio professionistico, avanzata in data 18 luglio 2005 e del conseguente lodo arbitrale;

6) del provvedimento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI con il quale è stato ammesso l'intervento del Bologna Football Club 1909 spa nella predetta istanza di arbitrato avanzata dal FC Messina Peloro srl;

7) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque consequenziale;

nonchè di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
COMUNE DI MESSINA
CONI
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
MARTORANA ANTONINO
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
REGIONE SICILIA
SOC BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SPA
SOC. NAPOLI SOCCER SPA*

Udito il relatore Primo Ref. GIULIA FERRARI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che il ricorso incidentale proposto dalla soc. Bologna Football Club 1909, nella parte volto a denunciare vizi della transazione, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che lo stesso ricorso incidentale proposto dalla soc. Bologna Football Club 1909, nella parte volta a contestare il mancato rispetto da parte della Co.A.Vi.So.C., del termine del 30 giugno 2005, non pare assistito da sufficienti elementi di *fumus boni juris* atteso che detto termine ha una valenza relativamente perentoria nel senso che deve essere interpretato alla stregua del principio di proporzionalità e di imputabilità del mancato rispetto alla parte onerata, e ciò in conformità all'indirizzo giurisprudenziale prevalente (Cons. Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025);

ritenute che, nella specie, la sig. Messima Peloro aveva chiesto la transazione sin dal novembre 2004;

Visto il ricorso principale nella parte volto a censurare la scelta, da parte della Co.A.Vi.So.C., del nuovo termine finale di presentazione dell'atto transattivo, dopo aver ritenuto - per dichiarate ragioni di giustizia sostanziale - di poter prescindere da quello fissato dal Consiglio Federale con il C.U. n. 189/A per il deposito dei documenti attinenti alla posizione debitoria nei confronti dell'Erario;

Ritenuta assistita da sufficiente *fumus boni juris* la censura dedotta dalla ricorrente principale contro il parere reso *in parte qua* dalla Commissione, atteso che non è esatto che l'unica data certa, da assumere in sostituzione di quella fissata dal cit. C.U. e ripudiata, sarebbe quella prevista per la presentazione del reclamo avverso il parere reso dalla Co.Vi.So.C., tesi condivisibile solo ove la Co.A.Vi.So.C. fosse chiamata a svolgere una funzione giurisdizionale nel rispetto del contraddittorio e della *par condicio* delle parti in causa, ma che diventa priva di pregio ove si consideri che l'organo in questione è investito di una funzione meramente consultiva e, in misura ridotta, anche istruttoria, ed è chiamata a pronunciare sulla base degli elementi di conoscenza di cui dispone;

Ritenuto infatti non ragionevole che l'organo in questione, pur essendo in possesso, al momento del suo insediamento, di un documento al quale riconosce rilievo assorbente ed esaustivo del parere che è chiamato a rendere, possa rifiutarsi di prenderlo in esame e di valutarlo solo perché depositato dopo la data che contestualmente (*id est* al momento della decisione che assumeva) ha ritenuto di essere legittimato a fissare;

Considerato, in altri termini, che la declaratoria di irricevibilità del documento comprovante l'intervenuta transazione consegue non ad un riscontrato ritardo rispetto ad una data prefissata, che la ricorrente avrebbe dovuto assumere come regola del suo operare, ma al mancato rispetto della data che la Commissione per la prima volta fissava nel momento in cui dichiarava di non sentirsi vincolata da quella prefissata dal Consiglio Federale e prendeva posizione sulla tempestività dell'avvenuto deposito dell'atto transattivo.

Ritenuto infatti conforme a regole di ragionevolezza che, in conseguenza del *modus procedendi* prescelto, la Commissione fosse tenuta a considerare elemento di conoscenza, utile al fine del parere che era chiamata ad esprimere, ogni documento di cui poteva disporre al momento in cui si riuniva per iniziare i lavori, e ciò anche al

fine di assicurare coerenza fra la determinazione da prendere e la premessa da cui era partita nel rifiutare il termine perentorio prefissato dal Consiglio Federale, e cioè la difficoltà per il privato istante di influire sulla tempistica degli uffici tributari.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 02 Agosto 2005

Il Presidente: Stefano BACCARINI



Il Relatore: Giulia FERRARI




/ap

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE III^a

Addi - 2 AGO. 2005
..... copia conforme
alla presente è stata trasmessa al

.....
a norma dell'art. 37 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1997 n. 642.



TRC 2005

